



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

N1595 /2006
Reg. Sent.
N. 314/05 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

- GIUSEPPE CARUSO Presidente
- DANIELE BURZICHELLI Consigliere
- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 314/05 R.G. proposto da RASCHILLA' Francesca e PALMIERI Salvatore, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano BAIETTA, selettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via XXI agosto 90/a (studio Curatola)

CONTRO

Comune di Feroleto, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario INFANTINO presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Santa Caterina, trav. priv. 21 è elettivamente domiciliato

e nei confronti di

CICCONE Santo Arcangelo, non costituito in giudizio

per l'annullamento

dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale, notificato il 1°

febbraio 2005 e di quello di modifica dell'o.d.g., notificato il 3 febbraio 2005, nonché delle delibere adottate dal Consiglio comunale di Feroletto della Chiesa nella seduta del 7 febbraio 2005 nn. 1,2,3 e 4, oltrechè l'avviso di convocazione dell'8 febbraio 2005 e la delibera di surroga n. 5 del 9 febbraio 2005

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Vista la memoria presentata nell'interesse della parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato per la pubblica udienza del 22 giugno 2006 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, consiglieri comunali, espongono: - che il sindaco, con avviso datato 31 gennaio 2005 e notificato il primo febbraio 2005 aveva convocato il consiglio comunale per la seduta del 7 febbraio con quattro punti all'ordine del giorno, tra cui, al secondo posto, una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco presentata da sei consiglieri in data 14 gennaio 2005; - che, poiché in data 1 febbraio 2005 aveva presentato le dimissioni un consigliere comunale, con avviso del 2 febbraio, notificato il giorno successivo, il sindaco, richiamando il precedente avviso di convoca-

zione, disponeva l'inversione dell'ordine del giorno collocando al primo punto la discussione della mozione di sfiducia nei suoi confronti ed evitando invece di inserire la surroga del consigliere dimissionario; - che la mozione di sfiducia veniva respinta con 7 voti su sette presenti, avendo cinque dei sei consiglieri presentatori della mozione abbandonato per protesta la seduta; - che con avviso di convocazione del 8 febbraio, notificato in pari data, il sindaco convocava il consiglio per il successivo giorno 9 con unico punto all'ordine del giorno concernente la surroga del consigliere dimissionario. Tutto ciò premesso i ricorrenti si dolgono degli impugnati provvedimenti, ritenendoli adottati in violazione dell'art. 38 d.lgs. n. 267/00 e dei principi generali dell'ordinamento, dovendo la surroga del consigliere dimissionario precedere la deliberazione sulla mozione di sfiducia, atteso che dopo la presentazione delle dimissioni l'integrità del Consiglio non sussiste più ed esso non è abilitato a deliberare se non limitatamente alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.

Si difende il Comune, rilevando come il regolare funzionamento del Consiglio comunale non è precluso dalle dimissioni di un consigliere, prevedendo la chiara lettera della citata norma solo che la surroga debba avvenire entro il termine di dieci giorni.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2006, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Tribunale ritiene che l'operato del Comune sia immune dai

vizi dedotti.

L'art. 38, co. 8, cit. d.lgs. n. 267/00 prescrive che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale “sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”.

L'invocata disposizione è stata rispettata dal Comune resistente che ha provveduto alla surroga otto giorni dopo le dimissioni del Consigliere comunale.

Non risulta poi rinvenibile alcun principio di ordine generale, afferente il funzionamento dei consigli comunali, in base al quale la surroga debba piuttosto avvenire alla prima seduta del consiglio successiva alla presentazione delle dimissioni.

E' desumibile, invece, il diverso principio secondo cui nei dieci giorni successivi alle dimissioni il Consiglio opera regolarmente, anche se sprovvisto di un consigliere.

Nel caso di specie poi nessuna legittima aspettativa poteva sorgere nei consiglieri in merito alla possibilità che il successivo 7 febbraio si deliberasse la nomina del nuovo consigliere, atteso che: 1) la convocazione risale al 31 gennaio, cioè al giorno prima della presentazione delle dimissioni; 2) la nota del 2 febbraio contiene solo un'inversione dei punti all'ordine del giorno già fissati nella convocazione.

In base a quanto sopra chiarito il ricorso deve essere respinto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le

parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2006.

IL GIUDICE ESTENSORE

F.to Caterina Criscenti

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Passanisi

Depositata Il 29 settembre 2006

Il Segretario
Antonino Sgrò